

COMUNE DI MORANO CALABRO
(CS)

REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO

Art.1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Morano Calabro (CS) nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e delle disposizioni contenute dall'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Art.2

Istituzione dell'imposta e destinazione del gettito

1. A decorrere dal 1 luglio 2018 è istituita l'imposta di soggiorno nel Comune di Morano Calabro (CS).
2. Il gettito dell'imposta è destinato al finanziamento degli interventi in materia di turismo e promozione della città, di manutenzione della città, di fruizione e di recupero dei beni culturali ed ambientali locali, attività culturali e di spettacolo individuati come veicoli ed attrattori turistici, nonché dei relativi servizi pubblici locali, nelle misure risultanti dal bilancio di previsione del Comune relativo al medesimo anno di riferimento dell'imposta.
3. La destinazione dei fondi provenienti dall'Imposta di soggiorno viene destinata, ad inizio di ogni esercizio finanziario con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Art.3

Presupposto d'imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento, per l'intero anno solare, presso le strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Morano Calabro (CS), fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva.

Art.4

Definizione di struttura ricettiva

1. Tra le strutture ricettive sono comprese:
 - a) le strutture alberghiere;
 - b) i campeggi;
 - c) area sosta camper;
 - d) le strutture extra alberghiere per ospitalità collettiva;
 - e) le strutture extra alberghiere con caratteristiche di civile abitazione;
 - f) i residence;
 - g) gli agriturismi;
 - h) case private affittate iscritte all'Albo degli appartamenti uso turistico.

Art.5

Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Morano Calabro (CS).

Art.6

Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo è colui che pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 4 del presente regolamento.
2. Tutte le strutture turistiche che operano sul territorio comunale, a partire dal 2 novembre 2024 , dovranno obbligatoriamente esporre su ogni piattaforma digitale ovvero su ogni stampa cartacea che promuove l'attività, nonché sull'insegna di esercizio e sulle piattaforme online della medesima, il Codice Identificativo Nazionale (CIN) rilasciato esclusivamente dal Ministero del Turismo, da collocarsi all'esterno di locali in cui viene esercitata l'attività.

Art.7

Misura dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per ciascun giorno di pernottamento e per ciascun soggetto nelle seguenti misure stabilite con riferimento alle diverse strutture ricettive, definite dalla normativa regionale, in considerazione delle caratteristiche e dei servizi offerti nonché del conseguente prezzo del soggiorno:
2. Per gli Alberghi, gli Hotel e i villaggi turistici la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in "stelle".
3. L'imposta di soggiorno per tutte le categorie è applicata fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.
4. La misura dell'imposta, la graduazione e la stagionalità sono stabilite dalla Giunta Comunale con idoneo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. F) del D.Lgs.267/2000 e sue successive integrazioni e modifiche, entro quella massima stabilita per legge. Per l'anno in corso:

IMPORTO	TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE	ESENZIONE
	STRUTTURE ALBERGHIERE	
€. 0,50	Fino a 2 stelle.	Dal 11° giorno di pernottamento.
€. 1,00	3 e 4 stelle.	Dal 11° giorno di pernottamento.
€. 1,50	5 stelle.	Dal 11° giorno di pernottamento.
	STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE CON CARATTERISTICHE DI CIVILE ABITAZIONE	
€. 0,80	Bed & Breakfast imprenditoriali.	Dal 11° giorno di pernottamento.
€. 0,80	Bed & Breakfast non imprenditoriali.	Dal 11° giorno di pernottamento.
€. 0,80	Affittacamere imprenditoriali.	Dal 11° giorno di pernottamento.
€. 0,80	Bed & Breakfast non imprenditoriali.	Dal 11° giorno di pernottamento.
€. 0,80	Case per vacanze.	Dal 11° giorno di pernottamento.

	CASE PRIVATE DATE IN LOCAZIONE ISCRITTE ALL'ALBO	
€. 0,80	Classificazione unica.	Dal 11° giorno di pernottamento.
	RESIDENCE	
€. 0,80	Classificazione unica.	Dal 11° giorno di pernottamento.
	AGRITURISMO	
€. 0,80	Classificazione unica.	Dal 11° giorno di pernottamento.
	AREA SOSTA CAMPER	
€. 0,50	Classificazione unica per camper.	Dal 11° giorno di pernottamento.
	CAMPEGGI	
€. 0,50	Classificazione unica.	Dal 11° giorno di pernottamento.
	STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE PER OSPITALITA' COLLETTIVA	
€. 0,80	Ostelli.	Dal 11° giorno di pernottamento.

5. In assenza di specifico atto deliberativo, nei termini indicati dal comma precedente, si intende confermata, per l'anno successivo (dal 1 gennaio al 31 dicembre), l'imposta vigente per l'annualità in corso.

Art.8 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta i soggetti:
 - a. iscritti nell'anagrafe dei residenti e nell'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE) del Comune di Morano Calabro (CS);
 - b. che alla data di inizio del pernottamento non hanno compiuto i (4) quattro anni di età;
 - c. ospitalità, istituzionali e civili, il cui costo del soggiorno e a totale carico del Comune di Morano Calabro (CS);
 - d. i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica ed il loro accompagnatore, ex L. 104/1992, Art. 3 c.3
 - e. volontari che prestano il proprio servizio sociale sul territorio del Comune di Morano Calabro (CS) in occasione di manifestazioni ed eventi organizzati e/o Patrocinati dall' Ente Locale o in occasione emergenze e di protezione civile;
 - f. per i gruppi organizzati da agenzie di viaggio e di turismo che comprendono almeno la partecipazione di venticinque visitatori, l'esenzione viene applicata per ogni autista di pullman per un accompagnatore turistico al seguito;
 - g. appartenenti alle forze di pubblica sicurezza, statali e locali, compreso il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, che per esigenze di servizio certificabili, anche di carattere temporaneo, soggiornano in strutture ricettive presenti sul territorio del Comune di Morano Calabro (CS);
 - h. tutti quei dipendenti che alloggiano, per mansioni lavorative, nella propria struttura ricettiva;

- i. I soggetti, in ragione di un accompagnatore per paziente, che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e/o convenzionate presenti nel territorio comunale e/o dei Comuni confinanti.
2. L'applicazione dell'esenzioni di cui al precedente comma, lettere d) i) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e successive modificazioni, contenute le generalità degli accompagnatori/ genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Art.9

Versamento

1. Il soggetto passivo, a termine di ciascun soggiorno, versa l'imposta dovuta al gestore della struttura ricettiva, il quale rilascia quietanza dell'importo riscosso.
2. Dopo l'entrata in vigore del DL n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020, il gestore della struttura ricettiva non è più inquadrabile nel novero degli agenti contabili in quanto ha assunto la qualifica soggettiva di responsabile di imposta.
3. Il gestore della struttura ricettiva riversa al Comune di Morano Calabro (CS) gli importi riscossi, entro il giorno quindici del trimestre successivo a quello nel corso del quale ha incassato le somme, in una delle seguenti modalità:
 - a. mediante bonifico bancario;
 - b. mediante il sistema di pagamenti di PagoPA;
 - c. mediante versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria.

Art.10

Dichiarazione ed altri obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive di cui al precedente art. 4 sono tenuti ad informare, in appositi spazi e sui propri siti informatici, gli ospiti delle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno.
2. I gestori delle strutture ricettive di cui al precedente art. 4 sono tenuti a dichiarare al Comune di Morano Calabro (CS) il numero dei soggetti che hanno pernottato presso le proprie strutture nel corso del mese, con indicazione di quelli esenti ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento, dell'imposta dovuta, di quella riscossa e degli estremi del riversamento al Comune, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del calcolo.
3. La dichiarazione deve essere trasmessa secondo le modalità stabilite dall'Ente, entro il giorno quindici del trimestre successivo a quello di riferimento.

Art.11

Poteri istruttori ed accertamento

1. Il Comune può richiedere, in qualsiasi momento, ai soggetti passivi nonché ai gestori delle strutture ricettive, l'esibizione ed il rilascio di atti e documenti ovvero la compilazione di questionari connessi agli obblighi tributari, della dichiarazione sostitutiva di notorietà, nonché ogni altra informazione utile alla verifica del corretto adempimento fiscale. Il soggetto passivo ovvero il gestore della struttura ricettiva deve ottemperare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Il Comune può, altresì, effettuare accessi in qualsiasi momento presso le strutture ricettive.
2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. In ogni caso, non si fa luogo ad accertamento per importi complessivi pari o inferiore ad euro cinque.

Art.12

Sanzioni ed interessi

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate secondo i principi dettati, in materia di sanzioni tributarie, dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e dall'art. 16 della Legge Regionale n. 34 del 07/08/19.
2. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta, si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'imposta non versata. In caso di ritardo non superiore a quattordici giorni, la predetta sanzione si applica nella misura di un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
3. Ai sensi dell'art. 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le violazioni degli obblighi riportati agli artt. 10 e 11, comma 1, del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00. La sanzione è irrogata secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Ai fini del conteggio degli interessi, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. La violazione per ritardata dichiarazione di cui all'art. 10 commi 2 e 3, può essere sanata in autotutela attraverso il versamento, contestuale alla comunicazione, della sanzione di € 50.00 per ogni mese di ritardo.
6. Alle aziende che promuovono attività turistiche ricettive e assimilate in assenza dell'esposizione del CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (C.I.N.), art. 6 c. 2 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 500,00 euro.

Art.13

Riscossione coattiva

1. Ai fini della riscossione coattiva degli importi non versati, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. La modalità per la riscossione coattiva è quella vigente per i tributi comunali.

Art.14

Rimborsi

1. Nel caso di versamento in misura superiore rispetto a quella dovuta, l'importo non dovuto è recuperato mediante compensazione con i versamenti da effettuarsi alle successive scadenze, entro il termine di cinque anni dal pagamento indebito ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La compensazione deve essere riportata nella dichiarazione prevista all'art. 10 del presente regolamento.
2. In caso di mancata compensazione, il rimborso può essere richiesto al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento indebito ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulla somma da rimborsare si conteggiano gli interessi nella stessa misura prevista dal comma 4 dell'art. 12 del presente regolamento.
4. In ogni caso, non si fa luogo a rimborso per importi pari o inferiore ad euro quindici.

Art. 15

Funzionario responsabile dell'imposta.

1. Con proprio atto deliberativo, la Giunta Comunale provvede, alla nomina di un funzionario comunale responsabile dell'imposta di soggiorno.
2. Al funzionario comunale responsabile dell'imposta è assegnato il compito di provvedere alla organizzazione delle attività legate alla gestione del tributo, predisponendo e adottando gli atti consequenziali.

Art.16

Contenzioso

1. Ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le controversie concernenti l'applicazione dell'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria.

Art.17

Disposizioni transitorie e finali

1. Per tutte quelle norme non comprese nel presente regolamento, sia applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge relative all'ordinamento tributario, in particolare, i decreti legislativi n. 472 del 18/12/1997; l'art.1 della legge n. 296 del 27/12/2006 con i commi dal 158 al 170 ed del Regolamento Generale delle Entrate e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 18

Pubblicazione

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 52 c.2 del d.lgs. n. 446/1997, è comunicato al Ministero delle Finanze, entro il trentesimo giorno dalla data di esecutività.
2. Il regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

Art.19

Abrogazione di precedenti norme

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le norme del Regolamento dell'imposta di soggiorno di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n.13 del 28 marzo 2018 nonché ogni altra norma regolamentare comunale eventualmente in contrasto con quanto disciplinato da questo stesso Regolamento.